

Gen. N. \_\_\_\_\_



**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 26 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 02 MARZO 2006.**

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – ATTO DI CITAZIONE AD ISTANZA  
DEL SIG. D.V.V. C/ IL COMUNE DI MOLFETTA PER RISARCIMENTO  
DANNI DERIVATI DAL SINISTRO DEL 16.07.2005.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 07 marzo 2006 al 22 marzo 2006

il testo della presente non riporta le indicazioni delle diagnosi, sostituite dalla dicitura "OMISSIS", ai fini della tutela della privacy

## IL RESPONSABILE

### PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
  - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

### PREMESSA NARRATIVA

in data 21.02.2006, con prot. n. 8, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Francesca Minervini – dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. D.V.V. c/ il Comune di Molfetta e A.S.M.;

l'attore (proprietario dell'autoveicolo ...OMISSIS), assume che il suddetto veicolo - condotto nell'occasione dal Sig. D.V.C. - provenendo dallo "Scalo Maddalena" transitava sul "Molo Pennello" e precisamente nella zona adiacente alla sede della locale Capitaneria di Porto, quando urtando contro il rialzo in cemento ivi insistente e delimitante la zona di sistemazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, subiva danni sia di carrozzeria che di meccanica ed in particolare alla sospensione anteriore destra del detto mezzo;

La citazione de qua è per l'udienza del **31 marzo 2006**, per ivi, accertata preliminarmente la responsabilità solidale dei convenuti in relazione al sinistro de quo, sentirli condannare per l'effetto – in solido – al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura complessiva di € 2.200,00, oltre interessi legali, danno da svalutazione monetaria, spese ed onorari di causa;

Rilevato che il Funzionario dell'Unità Autonoma Affari Legali, con missiva in data 07.10.2005, comunicava al legale di controparte che la realizzazione e la manutenzione dei cordoli delimitanti la piazzola dove vengono sistemati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti sono di competenza della A.S.M., non dell'Ente (giusta. nota del Comando di P.M prot. n. 52018 del 20.10.2005);

Ciò premesso;

Ritenuto di costituirsi in giudizio per resistere alla citazione promossa dal Sig. D.V.V., non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente sia in punto di diritto avendo più volte la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo sentenze n. 22592 del 01.12.2004, n. 3745 del 23.02.2005, 3<sup>^</sup> Sez. Civ.) ribadito che la P.A. è responsabile per i danni riportati dall'utente stradale solo se l'insidia non è visibile o almeno prevedibile, sia in punto di fatto atteso che dal rilievo mosso dalla P.M è risultato di tutta evidenza l'estraneità del Comune, essendo la competenza della manutenzione dei suddetti cordoli a carico dell'A.S.M.;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Teresa Bellifemine, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. D.V.V., meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Teresa Bellifemine, con studio in Molfetta, al Vico XII M. dei Martiri n. 26.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con

delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.

- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA  
IL SINDACO

---